

n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Napoli il 28 dicembre 1978 con un ritardo, quindi, di giorni sei rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), A), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 230311 del 1° ottobre 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il ritardo perfezionamento dell'operazione sarebbe stato determinato, secondo quanto dichiarato dall'operatore, dalla concomitanza del periodo feriale e delle difficoltà incontrate per l'individuazione nel deposito doganale della merce, circostanza questa che non giustifica il ritardato sdoganamento in quanto la partita di merce era giunta a destinazione fin dal 2 marzo 1978, come da bolletta doganale di allibramento;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 31 maggio 1979, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, perché di natura esclusivamente aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta I.A.P. industriale S.p.a. di Atessa mediante fidejussione del Banco di Roma, filiale di Bologna, nella misura del 5% di Yen 36.192.000 di cui al mod. B-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1980

p. Il Ministro: BALDI

(1193)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1980.

Costituzione della riserva naturale della Salina di Tarquinia.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 13 marzo 1976, con il quale è stata data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar, il 2 febbraio 1971;

Visto l'art. 4 della cennata convenzione;

Vista la particolare importanza naturalistica del biotopo denominato « Salina di Tarquinia » (Salina di Volterra - Sezione di Tarquinia) sita in provincia di Viterbo, estesa per Ha 170 circa ed appartenente al patrimonio dello Stato;

Considerato che detta Salina presenta caratteristiche ambientali particolarmente adatte per la sosta e la nidificazione di numerosi uccelli migratori e, in specie, di trampolieri, sempre più rari a causa della riduzione del loro habitat;

Riconosciuta pertanto l'opportunità di destinare a riserva naturale la Salina di Tarquinia;

Ritenuta la necessità di affidare la vigilanza, per quanto concerne la tutela dell'avifauna e del relativo habitat, al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in conformità a quanto suggerito dalla sezione di controllo della Corte dei conti con deliberazione n. 855 resa nella adunanza del 2 febbraio 1978;

Appurato che l'attività di produzione del sale non contrasta con le esigenze di tutela dell'avifauna e del relativo habitat;

Decreta:

Art. 1.

La Salina di Tarquinia è costituita in riserva naturale di popolamento animale secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto per una superficie di Ha 170 circa.

Art. 2.

Nella riserva naturale anzidetta sono fatte salve le competenze e l'esercizio delle attività dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 3.

E' consentito l'accesso alla riserva naturale per motivi comunque inerenti alle attività produttive esercitate nella Salina, per ragioni di studio, per compiti amministrativi e di vigilanza, mentre resta vietata qualsiasi altra attività che non sia riconosciuta necessaria dall'Amministrazione dei monopoli di Stato e per essa dalla direzione della Salina anzidetta.

Art. 4.

Nell'ambito della riserva la vigilanza, per quanto concerne la tutela dell'avifauna e del relativo habitat, compete al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1980

Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

**RISERVA NATURALE DI POPOLAMENTO ANIMALE
"SALINA DI TARQUINIA" (VT)**

